Allegato "A" atto del 17.09.2026 Rep. n. 19106 Racc. n. 9813

SERVIZI DELL'ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE E DURATA

Art 1. Denominazione e qualifica

1.1. Il presente statuto disciplina la società a responsabilità limitata denominata "SERVIZI DELL'ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE".

1.2. La società assume la qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni.

1.3. La società è disciplinata dal presente statuto, dal D.Lgs. 112/2017, dal D.Lgs. 117/2017 in quanto compatibile, dalle norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata e dalle altre disposizioni applicabili alle attività esercitate.

1.4. La denominazione sociale contiene l'indicazione "impresa sociale". Tale indicazione deve essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza, nelle comunicazioni al pubblico e in ogni altra forma di identificazione della società.

Art 2. Sede

2.1. La società ha sede nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Registro delle imprese.

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, unità locali, ambulatori, presidi operativi, filiali, succursali, uffici amministrativi e altre articolazioni territoriali, in Italia e all'estero, nel rispetto della normativa applicabile.

2.3. L'organo amministrativo può trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune. Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso.

2.4. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominato, per i rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali, dal Registro delle imprese o dalle comunicazioni formalmente effettuate alla società.

Art 3. Durata

3.1. La società ha durata sino al 31 dicembre 2095 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.

TITOLO II - SCOPO, OGGETTO E ATTIVITÀ

Art 4. Finalità e oggetto sociale

4.1. La società non ha scopo di lucro e persegue, mediante lo svolgimento in via stabile e principale di attività d'impresa di interesse generale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2. La società opera secondo criteri di gestione responsabile, trasparente, sostenibile e coerente con la qualifica di impresa sociale, favorendo il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti, dei destinatari delle attività e degli altri soggetti direttamente interessati.

4.3. L'impresa sociale ha per oggetto, in via stabile e principale, le seguenti attività d'impresa di interesse generale, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 112/2017:

a) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali a imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore, resi nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 2 del D.Lgs. 112/2017;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;
v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4.4. Nell'ambito delle attività di interesse generale indicate al comma precedente, la società può, direttamente o tramite terzi, svolgere le seguenti attività operative, nel rispetto delle autorizzazioni, abilitazioni, accreditamenti e requisiti previsti dalla normativa applicabile:

A) INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHÉ INTERVENTI, SERVIZI E PRESTAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, E ALLA LEGGE 22 GIUGNO 2016, N. 112, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;

Promuovere, progettare, costituire e gestire centri per l'assistenza diurna, residenziale o semiresidenziale di persone diversamente abili, anziane, non autosufficienti o comunque bisognevoli di assistenza;
Organizzare e gestire servizi sociali e assistenziali a favore di minori, giovani, persone ammalate, degenti, semiautosufficienti, persone prive di adeguato supporto familiare e soggetti in condizione di disagio, marginalità o bisogno assistenziale;
Promuovere, organizzare e realizzare servizi di ascolto, orientamento, accompagnamento, segretariato sociale, presa in carico e supporto alle famiglie, ai caregiver e alle persone in condizioni di fragilità sociale, economica, familiare o relazionale;
Sostenere, organizzare e gestire servizi domiciliari sociali e socio-assistenziali, servizi di prossimità, accompagnamento, disbrigo pratiche e supporto alla vita quotidiana, anche presso l'abitazione

dell'utente o nel suo ambiente di vita, comprensivi, ove previsto dal progetto assistenziale, di aiuto nell'igiene personale, vestizione, mobilizzazione, alzata e messa a letto, supporto nell'assunzione dei pasti, sorveglianza qualificata, compagnia professionale, monitoraggio delle condizioni generali, prevenzione dell'isolamento, sostegno all'autonomia e supporto domestico leggero, con esclusione delle mere pulizie domestiche, delle attività di colf generica, del facchinaggio domestico e degli altri servizi privi di finalità assistenziale;

Organizzare e gestire servizi di trasporto sociale, assistito e protetto e, ove autorizzato, di trasporto sanitario o con mezzi speciali, rivolti a persone anziane, disabili, non autosufficienti, minori, persone con ridotta capacità motoria o comunque bisognose di accompagnamento sociale, sanitario, socio-sanitario, educativo o assistenziale, con esclusione dello svolgimento in via principale di meri servizi commerciali di trasporto generico;

Promuovere, progettare e realizzare interventi a favore di persone con disabilità, anche nell'ambito dei percorsi di autonomia, inclusione sociale, sollievo familiare, vita indipendente e 'Dopo di noi';

Organizzare e gestire interventi e progetti di prevenzione del disagio e della solitudine, contrasto alla marginalità, alla povertà, alla non autosufficienza e alle altre forme di vulnerabilità sociale, promozione della salute e del benessere, inclusione sociale, integrazione interculturale, sostegno alla genitorialità e alle persone vittime di violenza, orientamento e accompagnamento di persone fragili;

Realizzare e gestire soggiorni climatici, marini, montani, termali, ricreativi, sociali, educativi o riabilitativi, nell'ambito dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari, assistenziali, educativi o di inclusione sociale rivolti a persone anziane, disabili, minori, ammalate o comunque fragili;

Realizzare e gestire, anche temporaneamente, strutture di accoglienza e pronto intervento sociale, case per ferie, colonie e strutture comunitarie, quando funzionali a fornire alloggio, assistenza, pasti, generi alimentari o altri interventi essenziali a persone prive di adeguato supporto o in situazione di difficoltà, marginalità o emergenza sociale;

B) INTERVENTI E PRESTAZIONI SANITARIE;

Promuovere, progettare, organizzare, attrezzare e gestire poliambulatori, ambulatori specialistici, centri medici, centri diagnostici, centri riabilitativi, centri infermieristici e strutture sanitarie dotati di apparecchiature, arredi e tecnologie idonee all'esercizio di accertamenti specialistici, diagnostici e strumentali, visite mediche ordinarie e specialistiche e prestazioni sanitarie ambulatoriali, previo ottenimento delle autorizzazioni, accreditamenti, licenze, comunicazioni e requisiti eventualmente richiesti;

Erogare, organizzare e gestire visite specialistiche e prestazioni mediche nelle diverse branche autorizzate, tra cui, a titolo esemplificativo, cardiologia, dermatologia, ginecologia, ortopedia, neurologia, endocrinologia, diabetologia, gastroenterologia, urologia, oculistica, pneumologia, otorinolaringoiatria, reumatologia, medicina interna, geriatria, angiologia e altre specialità sanitarie;

Istituire, organizzare e gestire laboratori di analisi cliniche, chimico-cliniche, microbiologiche, ematologiche, immunologiche, genetiche e di altra natura sanitaria, punti prelievo, prelievi domiciliari, servizi di refertazione anche online e prestazioni diagnostiche urgenti o programmate;

Eseguire, organizzare e gestire servizi di diagnostica per immagini e radiologia, quali radiologia tradizionale, ecografia, ecocolordoppler, mammografia, tomosintesi, MOC, TAC, risonanza magnetica, risonanza magnetica aperta, dentalscan, ortopantomografia e altre metodiche diagnostiche autorizzate;

Erogare, organizzare e gestire diagnostica funzionale e strumentale, inclusi, a titolo esemplificativo, elettrocardiogramma, ecocardiogramma, Holter cardiaco e pressorio, prove da sforzo, spirometria, elettroencefalogramma, elettromiografia, OCT, campo visivo, retinografia e altri esami specialistici;

Promuovere, organizzare e realizzare programmi di prevenzione, screening, check-up, medicina preventiva, medicina dello sport, medicina del lavoro, sorveglianza sanitaria, welfare sanitario aziendale e campagne di diagnosi precoce;

Erogare, organizzare e gestire prestazioni endoscopiche, gastroenterologiche, odontoiatriche, ortodontiche, chirurgiche ambulatoriali, infermieristiche, riabilitative, fisioterapiche e di terapia del dolore, nei limiti delle autorizzazioni e dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

Sviluppare, organizzare e gestire servizi digitali e a distanza, quali telemedicina, teleconsulto, telemonitoraggio, teleassistenza, telesoccorso, prenotazione sanitaria, accoglienza, accettazione, gestione referti, supporto digitale al percorso di cura e supporto tecnologico alla permanenza al domicilio, nei limiti consentiti dalla normativa sanitaria, privacy e di settore;

C) PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 FEBBRAIO 2001, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 129 DEL 6 GIUGNO 2001, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;

Promuovere, progettare, costituire e gestire case di riposo, residenze assistite, residenze sanitarie assistenziali, case di cura, centri diurni, strutture socio-sanitarie, strutture extraospedaliere, comunità alloggio, case famiglia, case albergo e strutture di accoglienza per persone anziane, disabili, minori, persone fragili o prive di adeguato supporto familiare, ove consentito e previo ottenimento delle autorizzazioni richieste;

Erogare, organizzare e gestire prestazioni e servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, infermieristici, riabilitativi, educativi e di supporto alla persona, anche a domicilio, inclusi, ove consentito, prestazioni logopediche, psicologiche, monitoraggi, medicazioni, supporto all'esecuzione di terapie prescritte, assistenza a pazienti cronici o fragili, cure domiciliari integrate, ADI e altri programmi individualizzati previsti dalla normativa di settore;

Promuovere, organizzare e gestire percorsi integrati di presa in carico, continuità assistenziale, assistenza domiciliare integrata, riabilitazione,

sostegno psicologico, supporto educativo e accompagnamento della persona fragile, inclusi valutazione dei bisogni, predisposizione di piani assistenziali individualizzati e raccordo con medici, servizi sociali, servizi sanitari, enti pubblici, famiglie, amministratori di sostegno, tutori, caregiver e altri soggetti della rete assistenziale;

Progettare, organizzare e gestire servizi di fisioterapia, fisiatria, riabilitazione motoria, neuromotoria, respiratoria, post-traumatica, post-chirurgica e funzionale, anche integrati con percorsi socio-assistenziali.

D) EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, AI SENSI DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHÉ ATTIVITÀ CULTURALI DI INTERESSE SOCIALE CON FINALITÀ EDUCATIVA;

Promuovere, progettare, organizzare e gestire nidi d'infanzia, asili nido, scuole dell'infanzia, servizi educativi per la prima infanzia, centri educativi, attività formative e percorsi educativi;

Gestire servizi educativi, socio-educativi, scolastici e parascolastici, attività educative domiciliari, territoriali, comunitarie, scolastiche e parascolastiche, assistenza scolastica, supporto all'inclusione scolastica e servizi ausiliari di collegamento e accompagnamento;

Elaborare, organizzare e realizzare programmi di educazione, istruzione, formazione professionale, formazione continua e permanente, aggiornamento, addestramento e qualificazione nei settori sanitario, socio-sanitario, assistenziale, educativo, amministrativo, gestionale, tecnico e scientifico, anche in collaborazione con università, enti di ricerca, istituzioni, enti pubblici, enti del Terzo settore e altri soggetti qualificati, nonché nell'ambito dei programmi di Educazione Continua in Medicina, ove consentito;

Promuovere, organizzare e realizzare attività formative, informative, di addestramento e aggiornamento rivolte a operatori, volontari, caregiver, famiglie, utenti e destinatari dei servizi, finalizzate alla prevenzione, alla salute, alla sicurezza, all'assistenza, al caregiving, alla relazione di aiuto, alla gestione della fragilità, disabilità e non autosufficienza e alla qualità della vita;

Progettare, sostenere e realizzare percorsi educativi e formativi per l'uso consapevole delle tecnologie sanitarie, digitali e assistive e per l'accesso informato ai servizi sociali, sanitari e socio-sanitari.

H) RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE;

Promuovere, progettare, sostenere e realizzare attività di ricerca scientifica finalizzata ad acquisire nuove conoscenze sull'eziologia e sulle caratteristiche biologiche e cliniche delle patologie mediche, sui bisogni assistenziali, sui modelli di cura, sull'organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari e sulle tecnologie biomediche;

Costituire, organizzare e gestire laboratori biomedici, centri di ricerca, strutture di sperimentazione, osservatori, banche dati e progetti di ricerca, nel rispetto della normativa applicabile;

Sviluppare, sperimentare e validare metodi diagnostici, procedimenti terapeutici, modelli organizzativi, protocolli assistenziali e tecnologie

finalizzati al miglioramento della salute, dell'assistenza, della prevenzione, della qualità della vita e dell'inclusione sociale;

Promuovere, organizzare e realizzare forme di collaborazione scientifica, sanitaria, socio-sanitaria, educativa e gestionale con enti, istituzioni, laboratori di ricerca, università, imprese sociali, enti del Terzo settore, enti pubblici e soggetti privati, italiani o esteri;

Sperimentare, monitorare e valutare forme innovative di gestione, organizzazione, erogazione e misurazione dell'impatto dei servizi sanitari, socio-sanitari, sociali, assistenziali, educativi e formativi;

Tutelare e valorizzare, sul piano scientifico e organizzativo, nei limiti consentiti dalla legge e senza finalità lucrative, i risultati dell'attività di ricerca, la proprietà intellettuale, i protocolli, i modelli e le tecnologie sviluppate nell'ambito delle attività di interesse generale;

I) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, INCLUSE ATTIVITÀ, ANCHE EDITORIALI, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA, DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE;

Promuovere, organizzare e realizzare convegni, seminari, incontri pubblici, campagne informative, iniziative culturali e divulgative sui temi della salute, della prevenzione, della solidarietà, dell'inclusione, del volontariato e dell'assistenza;

Diffondere, in ambito locale, nazionale e internazionale, conoscenze scientifiche, sanitarie, sociali, educative e organizzative acquisite attraverso le attività svolte;

Svolgere attività di studio, monitoraggio, documentazione, informazione, comunicazione sociale ed educazione sanitaria, nonché attività di pubblicazione e divulgazione, purché connesse ai servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari, sanitari, educativi, formativi e assistenziali svolti dalla società;

Sostenere, promuovere e realizzare attività di sensibilizzazione della cittadinanza sui diritti delle persone fragili, sulla cultura della cura, sulla prevenzione sanitaria, sulla partecipazione civica e sulla responsabilità sociale;

Organizzare, gestire e realizzare attività ricreative, culturali, aggregative e socializzanti rivolte a utenti, famiglie, volontari, lavoratori e comunità di riferimento, purché di interesse sociale e coerenti con le finalità statutarie.

L) FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA, FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA, AL SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO, ALLA PREVENZIONE DEL BULLISMO E AL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA;

Promuovere, progettare, organizzare e realizzare attività extrascolastiche, doposcuola, laboratori educativi, percorsi di sostegno allo studio, tutoraggio, orientamento e accompagnamento formativo;

Sostenere, organizzare e gestire interventi di prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo, del cyberbullismo, del disagio giovanile e della povertà educativa;

Progettare e realizzare laboratori di educazione alla salute, alla

cittadinanza attiva, alla solidarietà, alla prevenzione, all'inclusione e all'uso consapevole delle tecnologie.

M) SERVIZI STRUMENTALI A IMPRESE SOCIALI O AD ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE, RESI NEI LIMITI E ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 2 DEL D.LGS. 112/2017;

Prestare, organizzare e gestire consulenza in materia sanitaria, socio-sanitaria, assistenziale, gestionale, amministrativa, organizzativa, tecnologica e scientifica nei confronti di imprese sociali, enti del Terzo settore, enti non lucrativi o soggetti riconducibili al sistema del Terzo settore;

Cedere, mettere a disposizione e gestire servizi amministrativi, logistici, tecnologici, scientifici, organizzativi, gestionali, informatici, contabili, di segreteria, prenotazione, accoglienza, refertazione, archiviazione e supporto operativo a favore di imprese sociali, enti del Terzo settore o enti non lucrativi;

Progettare, organizzare e gestire piattaforme, strumenti digitali, servizi di telemedicina, sistemi di prenotazione, CUP, call center, servizi di accettazione, gestione documentale e supporto informativo per enti del Terzo settore e imprese sociali;

Organizzare, sostenere e realizzare servizi di formazione, qualificazione, controllo qualità, monitoraggio, rendicontazione sociale, misurazione di impatto, compliance, autorizzazione e accreditamento a favore di imprese sociali ed enti del Terzo settore;

Mettere a disposizione, nei limiti consentiti, spazi, attrezzature, apparecchiature, personale, know-how, protocolli, servizi tecnici e supporti organizzativi funzionali allo svolgimento delle attività di interesse generale da parte di imprese sociali o altri enti del Terzo settore.

P) SERVIZI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO O AL REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO DEI LAVORATORI E DELLE PERSONE DI CUI AL COMMA 4 DELL'ART. 2 DEL D.LGS. 112/2017;

Promuovere, progettare, organizzare e realizzare percorsi di inserimento o reinserimento lavorativo di persone svantaggiate, fragili, disabili o comunque rientranti nelle categorie previste dalla normativa vigente;

Sostenere, organizzare e gestire attività di orientamento, formazione, tirocinio, accompagnamento al lavoro, tutoraggio, job coaching, bilancio di competenze e supporto all'autonomia lavorativa;

Realizzare, organizzare e gestire percorsi di inclusione lavorativa nell'ambito dei servizi sanitari, socio-sanitari, sociali, assistenziali, amministrativi, logistici, tecnici e di supporto svolti dalla società;

Promuovere e sviluppare collaborazioni con enti pubblici, enti del Terzo settore, imprese sociali, imprese private, servizi per l'impiego e istituzioni formative per favorire l'accesso o il ritorno al mercato del lavoro.

V) RIQUALIFICAZIONE DI BENI PUBBLICI INUTILIZZATI O DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

Promuovere, progettare, sostenere e realizzare interventi di recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione sociale di beni pubblici

inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
Destinare, organizzare e gestire tali beni per lo svolgimento di servizi sociali, sanitari, socio-sanitari, educativi, formativi, culturali, riabilitativi, assistenziali o di inclusione lavorativa;
Sviluppare e realizzare progetti di rigenerazione sociale, sanitaria, educativa e comunitaria degli spazi, anche in collaborazione con enti pubblici, enti del Terzo settore, imprese sociali, università, istituzioni e comunità locali.

4.5. Le attività indicate al comma 4.4 devono essere svolte in coerenza con le attività di interesse generale di cui al comma 4.3. Le attività non direttamente riconducibili alle attività di interesse generale, ma soltanto accessorie, complementari, strumentali o connesse, sono svolte nei limiti di cui all'articolo 5 del presente statuto e non possono assumere carattere prevalente rispetto alle attività principali.

4.6. Le attività possono essere svolte secondo modalità organizzative individuate in relazione alla specifica attività da realizzare, al bisogno dell'utente e al progetto di intervento, anche mediante convenzioni, accreditamenti, contratti, appalti, concessioni, coprogettazioni, coprogrammazioni, voucher, piani assistenziali, progetti personalizzati, accordi, patti di collaborazione o altre forme ammesse dalla legge;

4.7. Le attività possono essere svolte presso il domicilio degli utenti, presso strutture proprie o di terzi, ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, ambulatori, centri diurni, residenze, comunità, sedi operative, luoghi di cura, luoghi di vita, strutture pubbliche o private, luoghi scolastici, educativi, ricreativi o comunitari, nonché mediante strumenti digitali o a distanza, quando consentito dalla normativa applicabile;

4.8. I servizi possono essere erogati a favore di persone fisiche, nuclei familiari, caregiver, soci, lavoratori, volontari, enti pubblici, aziende sanitarie, enti locali, istituzioni scolastiche, enti del Terzo settore, soggetti privati, imprese e comunità territoriali;

4.9. La società assicura, nei limiti delle proprie competenze e risorse, qualità, continuità e personalizzazione degli interventi, tracciabilità dei servizi, coordinamento tra operatori, coinvolgimento degli utenti e delle famiglie, verifica periodica dei bisogni e dei risultati conseguiti;

4.10. Le prestazioni riservate a professioni sanitarie, socio-sanitarie, educative o regolamentate sono rese esclusivamente da soggetti muniti dei titoli, abilitazioni, iscrizioni ad albi, ordini, collegi, elenchi o registri e degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.

4.11. La società non può limitare, neppure indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi ai soli soci, associati, partecipanti o soggetti a essi collegati.

4.12. Le attività di interesse generale devono essere esercitate in via principale. A tal fine, i relativi ricavi devono rispettare i limiti e i criteri previsti dalla normativa vigente per le imprese sociali.

Art 5. Attività secondarie, accessorie e strumentali

5.1. La società può svolgere attività diverse, secondarie, accessorie, complementari o strumentali rispetto alle attività di interesse generale, purché nei limiti consentiti dalla normativa vigente e purché

finalizzate al reperimento di risorse da destinare esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Rientrano tra tali attività, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ove non direttamente qualificabili come attività di interesse generale e sempre nei limiti di legge, le seguenti attività:

Organizzare e realizzare servizi di accompagnamento, informazione e supporto amministrativo alle famiglie in occasione del decesso dell'assistito, nonché attività connesse ai servizi cimiteriali, esclusivamente nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni richieste e purché tali attività siano funzionali, accessorie o strumentali al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con esclusione dello svolgimento in via autonoma e prevalente di attività funebre commerciale;

Svolgere, organizzare e gestire il commercio al dettaglio, la fornitura, la distribuzione, il noleggio, la messa a disposizione e la manutenzione di dispositivi medici, articoli medicali, ausili, presidi, apparecchi acustici, presidi ottici, ausili ortopedici, apparecchi odontoprotesici, prodotti sanitari e relativi accessori, purché in modo secondario, accessorio o strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

Le attività relative ad ausili e dispositivi possono comprendere, nei limiti e con carattere secondario o strumentale, l'installazione, la configurazione, l'assistenza, l'addestramento all'uso e la consulenza relativa ad apparecchiature, dispositivi riabilitativi, dispositivi elettromedicali, ausili uditivi o audioprotesici, strumenti di mobilità, sicurezza, comunicazione, teleassistenza, monitoraggio e permanenza al domicilio;

Le attività secondarie relative ad ausili, presidi e dispositivi non possono costituire attività autonoma prevalente e devono restare funzionalmente collegate ai percorsi di assistenza, cura, riabilitazione, autonomia personale, accessibilità, prevenzione, protezione o inclusione sociale degli utenti.

Valorizzare economicamente, concedere in uso, licenziare o comunque utilizzare brevetti, marchi, software, banche dati, protocolli, modelli organizzativi, risultati della ricerca, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale, destinando integralmente le relative risorse alle attività di interesse generale, alla ricerca, alla qualificazione del personale, all'innovazione dei servizi e al perseguimento delle finalità sociali;

Prestare, cedere o mettere a disposizione, anche a favore di soggetti diversi da imprese sociali o enti del Terzo settore, servizi analoghi a quelli di cui alla precedente sezione M), purché tali attività restino secondarie, accessorie o strumentali e non compromettano la prevalenza delle attività di interesse generale;

Concedere in uso, locare, noleggiare o mettere a disposizione, anche a favore di terzi, spazi, locali, ambulatori, laboratori, sale formative, apparecchiature, tecnologie, attrezzature e beni strumentali, purché in modo accessorio, non prevalente e coerente con le finalità statutarie;

Organizzare, realizzare e gestire attività editoriali, informative,

promozionali, di comunicazione, raccolta fondi, sponsorizzazione, convenzionamento e relazione con enti pubblici, privati, imprese, utenti e comunità, esclusivamente se strumentali al finanziamento, alla comunicazione e alla promozione delle attività di interesse generale;
Stipulare, gestire ed eseguire convenzioni, contratti, accordi, partenariati, appalti, concessioni, accreditamenti, collaborazioni, reti e forme di cooperazione con soggetti pubblici, privati, imprese sociali, enti del Terzo settore, università, enti di ricerca, istituzioni e altri organismi, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
Compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, bancarie e assicurative ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni o cointeressenze in altre società, enti o consorzi aventi scopo analogo, affine, connesso o strumentale, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico, non assumano carattere prevalente e non abbiano finalità meramente speculative.

5.3. L'organo amministrativo documenta, nel bilancio d'esercizio, nella nota integrativa, nella relazione sulla gestione ove redatta e nel bilancio sociale, il carattere secondario, accessorio o strumentale delle attività diverse eventualmente svolte e il rispetto dei limiti previsti dalla legge.

5.4. Sono escluse le attività incompatibili con la qualifica di impresa sociale e, in ogni caso, le operazioni aventi finalità meramente speculative o non coerenti con l'assenza di scopo di lucro.

5.5. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari, alle società di intermediazione mobiliare, ai mediatori, nonché le attività professionali protette e tutte le altre attività che per legge siano riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società, salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni o abilitazioni.

TITOLO III – ASSENZA DI LUCRO

Art 6. Assenza di lucro, destinazione degli utili e avanzi di gestione

6.1. La società non ha scopo di lucro.

6.2. Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento delle attività statutarie, all'incremento del patrimonio, alla copertura di perdite, alla costituzione di riserve indivisibili, alla ricerca, alla formazione, all'innovazione, al miglioramento dei servizi e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a soci, lavoratori, collaboratori, amministratori, sindaci, revisori, componenti di altri organi sociali o soggetti a essi collegati, anche in caso di recesso, esclusione o qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale, salvo quanto espressamente consentito dal D.Lgs. 112/2017 per le imprese sociali costituite in forma societaria.

6.4. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci, revisori e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche

competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale nei casi consentiti dalla legge;

c) la remunerazione di strumenti finanziari diversi dalle quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) la cessione di beni o la prestazione di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a soci, fondatori, componenti degli organi amministrativi e di controllo, lavoratori, collaboratori, soggetti che operino per la società o ne facciano parte, erogatori liberali, loro parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, nonché società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, salvo che tali cessioni o prestazioni costituiscano oggetto dell'attività di interesse generale;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente.

6.5. L'organo amministrativo deve motivare e documentare le operazioni con parti correlate o soggetti collegati, dimostrandone la conformità all'interesse della società, al valore di mercato, alla sostenibilità economica e al perseguimento delle finalità sociali.

6.6. È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti previsti dalla normativa vigente.

6.7. L'assemblea può deliberare, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 3 del D.Lgs. 112/2017, la destinazione di una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente all'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;

b) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente;

c) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

6.8. La società destina il tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali di cui all'art. 16 del

D.Lgs. 112/2017, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6.9. L'assenza di lucro costituisce principio essenziale della società e deve orientare l'interpretazione e l'applicazione di tutte le clausole statutarie, dei regolamenti interni e delle decisioni degli organi sociali.

TITOLO IV – CAPITALE SOCIALE

Art 7. Capitale sociale

7.1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 ed è diviso in quote ai sensi di legge.

7.2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile, nei limiti compatibili con la disciplina dell'impresa sociale.

7.3. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. In tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 c.c.

7.4. La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salvo diversa determinazione risultante da atto scritto, nel rispetto della normativa applicabile e del divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili.

7.5. Il conferimento può avvenire anche mediante prestazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi assunti dal socio aventi a oggetto prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

TITOLO V – TITOLI DI DEBITO

Art 8. Emissione di titoli di debito

8.1. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e nei limiti compatibili con la disciplina dell'impresa sociale.

8.2. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito deve essere adottata dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

8.3. La remunerazione degli strumenti finanziari e dei titoli eventualmente emessi deve rispettare i limiti previsti dalla normativa sull'impresa sociale e non può integrare distribuzione diretta o indiretta di utili.

TITOLO VI – I SOCI

Art 9. Soci e divieti soggettivi

9.1. Possono essere soci della società i soggetti privati, persone giuridiche o enti, compatibili con la disciplina dell'impresa sociale e con le finalità della società.

9.2. Possono in particolare assumere la qualità di soci, ove compatibili con la normativa vigente, organizzazioni di volontariato, enti del Terzo settore, imprese sociali, associazioni, fondazioni, enti non lucrativi, enti religiosi civilmente riconosciuti nei limiti consentiti dalla legge e

altri soggetti privati che condividano le finalità statutarie.

9.3. Non possono assumere o mantenere partecipazioni che determinino controllo, direzione o coordinamento della società i soggetti ai quali la normativa vigente vieta di esercitare controllo, direzione o coordinamento su un'impresa sociale.

9.4. Qualora la compagine societaria non risulti essere conforme alla normativa delle imprese sociali , l'organo amministrativo deve adottare senza indugio gli atti necessari per ripristinare la conformità alla normativa vigente o, in mancanza, curare gli adempimenti conseguenti alla perdita della qualifica di impresa sociale.

Art 10. Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

10.1. I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla disciplina del presente articolo.

10.2. La clausola contenuta nel presente articolo tutela l'interesse della società alla coerenza della compagine sociale con la qualifica di impresa sociale, alla coesione dei soci, all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi e al mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa applicabile.

10.3. Per "partecipazione" si intende la partecipazione al capitale spettante a ciascun socio, ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale.

10.4. Per "trasferimento per atto tra vivi" si intendono tutti i negozi di alienazione, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vendita, permuta, conferimento, dazione in pagamento, donazione, intestazione fiduciaria, costituzione di usufrutto, pegno o altro diritto reale, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto.

10.5. Il trasferimento delle partecipazioni non può determinare la perdita della qualifica di impresa sociale, né l'assunzione del controllo, della direzione o del coordinamento della società da parte di soggetti ai quali ciò sia vietato dalla legge.

10.6. Il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti i soci e all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ad assicurare prova dell'avvenuto ricevimento. La comunicazione deve indicare le generalità del cessionario, il corrispettivo, le modalità di pagamento, le condizioni del trasferimento e ogni elemento utile a verificare la compatibilità dell'operazione con la disciplina dell'impresa sociale.

10.7. Agli altri soci spetta il diritto di prelazione. I soci destinatari della comunicazione devono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione.

10.8. Qualora il corrispettivo sia di natura infungibile o si tratti di trasferimento a titolo gratuito, i soci potranno esercitare la prelazione versando una somma di denaro corrispondente al valore della partecipazione. In caso di contestazione, il valore è determinato da un esperto nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, con criteri analoghi a quelli previsti per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

10.9. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, la

partecipazione offerta spetta ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diverso accordo tra essi.

10.10. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione offerta. Qualora nessun socio eserciti validamente la prelazione, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, purché il trasferimento non determini violazione della disciplina dell'impresa sociale.

10.11. Qualora il trasferimento comporti il rischio di perdita della qualifica di impresa sociale o la violazione dei divieti di controllo, direzione o coordinamento, l'organo amministrativo ne dà tempestiva comunicazione ai soci e il trasferimento non può essere iscritto nel Registro delle imprese fino alla rimozione della causa ostativa.

10.12. Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza del presente articolo, l'alienazione non ha efficacia verso la società e l'acquirente non è legittimato all'esercizio dei diritti sociali.

10.13. La procedura prevista nel presente articolo non è necessaria qualora tutti i soci aventi diritto alla prelazione vi rinuncino espressamente, ferma restando la necessaria verifica di compatibilità del trasferimento con la disciplina dell'impresa sociale.

Art 11. Morte del socio

11.1. Il trasferimento mortis causa, sia a titolo di eredità sia a titolo di legato, della partecipazione sociale è subordinato al gradimento di tutti i soci superstiti, nel rispetto della disciplina dell'impresa sociale.

11.2. Gli eredi e i legatari del socio defunto devono comunicare agli altri soci e all'organo amministrativo, entro trenta giorni dall'apertura della successione o dalla conoscenza della devoluzione successoria, l'avvenuta apertura della successione e i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione sociale.

11.3. Il gradimento è espresso mediante decisione di tutti i soci superstiti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta ed è comunicato senza indugio agli eredi e ai legatari.

11.4. Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento, l'erede o il legatario non è legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alla partecipazione e non può alienare la partecipazione con effetto verso la società.

11.5. Nel caso in cui sia negato il gradimento, gli eredi e i legatari hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso della partecipazione sociale oggetto della successione, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dal presente statuto, fermo il rispetto dei vincoli patrimoniali derivanti dalla disciplina dell'impresa sociale.

Art 12. Recesso

12.1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
b) la trasformazione della società;
c) la fusione e la scissione della società;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) il trasferimento della sede della società all'estero;

f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;

g) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;

h) la perdita volontaria della qualifica di impresa sociale.

12.2. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

12.3. Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ad assicurare prova dell'avvenuto ricevimento.

12.4. La comunicazione deve essere inviata entro venti giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che legittima il recesso.

12.5. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, il recesso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

12.6. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione perviene alla società.

12.7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro trenta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12.8. Il rimborso della partecipazione del socio receduto avviene secondo le disposizioni di legge, tenendo conto dei vincoli patrimoniali e del divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili previsti dalla disciplina dell'impresa sociale.

Art 13. Esclusione

13.1. L'esclusione del socio, oltre che nel caso previsto dall'articolo 2466 c.c., può avvenire qualora il socio:

a) eserciti per conto proprio o di terzi attività concorrente con quella della società, salvo il consenso scritto degli altri soci;

b) si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla legge, dallo statuto o dal rapporto sociale;

c) perda i requisiti soggettivi necessari per la partecipazione alla società o determini, con la propria partecipazione, il rischio di perdita della qualifica di impresa sociale;

d) sia dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

e) sia dichiarato interdetto o inabilitato;

f) subisca condanna passata in giudicato a pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

g) perda, in caso di socio d'opera, la qualifica professionale essenziale per la prestazione conferita.

13.2. L'esclusione deve essere deliberata con decisione adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, non computandosi la partecipazione del socio da escludere.

13.3. Se la società si compone di due soci, o se il socio da escludere detiene una partecipazione corrispondente almeno alla metà del capitale

sociale, l'esclusione è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro socio o dell'organo amministrativo.

13.4. La deliberazione di esclusione deve essere motivata e comunicata al socio mediante mezzo idoneo ad assicurare prova dell'avvenuto ricevimento.

13.5. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

13.6. Per la liquidazione della quota del socio escluso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il recesso, fermo il rispetto della disciplina dell'impresa sociale.

13.7. L'esclusione può essere revocata fino a quando la quota del socio escluso non sia stata rimborsata.

Art 14. Controllo individuale del socio

14.1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.

TITOLO VII - DECISIONI DEI SOCI

Art 15. Decisioni dei soci

15.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

15.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili e degli avanzi di gestione nel rispetto del D.Lgs. 112/2017 e del presente statuto;

b) la nomina degli amministratori e la determinazione della struttura dell'organo amministrativo;

c) la nomina dell'organo di controllo e del revisore, ove distinto;

d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) le operazioni di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda o di ramo d'azienda, scioglimento, liquidazione e perdita volontaria della qualifica di impresa sociale;

g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

h) ogni altra materia attribuita alla competenza dei soci dalla legge o dal presente statuto.

Art 16. Diritto di voto e modalità di votazione

16.1. Hanno diritto di voto i soci legittimati ai sensi di legge, dello statuto e delle risultanze del Registro delle imprese e dei libri sociali.

16.2. . Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, salvo diversa disposizione inderogabile di legge o del presente statuto.

16.3. . Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci, nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

16.4. . Il socio che si trovi in conflitto di interessi deve darne comunicazione al presidente dell'assemblea o all'organo amministrativo; il conflitto è riportato nel verbale o nella documentazione della decisione, ferma l'applicazione delle norme di legge in materia di validità e impugnazione della decisione.

16.5. . Il presidente dell'assemblea stabilisce le modalità concrete di votazione, salvo diversa decisione dell'assemblea e fermo il rispetto della legge, dello statuto, della parità di trattamento dei soci e della necessità di accertare la volontà espressa da ciascun socio ai fini della corretta verbalizzazione della decisione.

16.6. . Nelle decisioni assembleari il voto è espresso, di regola, in forma palese, anche mediante alzata di mano, appello nominale, dichiarazione verbale, scheda nominativa, modulo scritto, strumento elettronico o altra modalità idonea a consentire l'identificazione del socio votante, l'accertamento del voto favorevole, contrario o di astensione e la corretta verbalizzazione.

16.7. . Il diritto di voto è esercitato dal socio legittimato o dal suo rappresentante, nei limiti previsti dalla legge, dal presente statuto e dalle risultanze del Registro delle imprese e dei libri sociali.

Art 17. Assemblea dei soci: convocazione e metodo decisionale collegiale

17.1. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nei casi previsti dalla legge, dal presente statuto, quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nonché per le decisioni concernenti modifiche statutarie, operazioni straordinarie, scioglimento, liquidazione e perdita volontaria della qualifica di impresa sociale.

17.2. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea.

17.3. L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ad assicurare prova dell'avvenuto ricevimento.

17.4. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati giorno, luogo, ora dell'adunanza, eventuali modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione e ordine del giorno e l'eventuale seconda convocazione da effettuarsi in data diversa dalla prima.

17.5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art 18. Assemblea dei soci: metodi decisionali semplificati dei soci

18.1. Salvo i casi in cui la legge o il presente statuto richiedano il metodo collegiale, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, ove ammesso dall'articolo 2479, comma 3, c.c. e dal presente statuto.

18.2. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del

capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione inviata a tutti gli aventi diritto con mezzi idonei ad assicurare prova dell'avvenuto ricevimento.

18.3. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare.

18.4. I soci hanno tre giorni per trasmettere alla società la risposta, salvo che la proposta indichi un diverso termine, comunque non inferiore a due giorni e non superiore a cinque giorni.

18.5. La risposta deve contenere approvazione, diniego o astensione espressa. La mancanza di risposta nel termine assegnato è considerata voto contrario.

18.6. La decisione dei soci è assunta qualora pervengano alla società, nelle forme sopra indicate e nel termine assegnato, i consensi richiesti dal presente statuto per la relativa deliberazione.

18.7. L'organo amministrativo raccoglie le consultazioni o i consensi ricevuti e comunica i risultati ai soci, agli amministratori e all'organo di controllo, indicando l'argomento oggetto della decisione, i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato, la data in cui si è formata la decisione ed eventuali osservazioni o dichiarazioni richieste dai soci.

18.8. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art 19. Svolgimento dell'assemblea

19.1. L'assemblea è presieduta dal rappresentante legale della società, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

19.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

19.3. L'assemblea può svolgersi anche mediante audio-conferenza o videoconferenza, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione effettiva alla discussione, la contestualità dell'esame degli argomenti, l'esercizio del voto e la verbalizzazione.

Art 20. Deleghe

20.1. Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, anche da soggetto non socio mediante delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Ciascun delegato, socio o non socio, non può rappresentare in assemblea più di due soci.

20.2. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, sindaci o revisori, se nominati.

Art 21. Verbale dell'assemblea

21.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

21.2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità e il risultato delle votazioni, nonché consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Art 22. Quorum costitutivi e deliberativi

22.1. L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda

convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, in prima convocazione e con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, salvo diversa disposizione di legge o del presente statuto.

22.2. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo diversa disposizione di legge o del presente statuto.

22.3. Per introdurre, modificare o sopprimere diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

22.4. È richiesta la maggioranza di almeno il settanta per cento del capitale sociale per le delibere aventi a oggetto:

a) cambiamento dell'oggetto sociale;

b) trasformazione della società;

c) fusione e scissione;

d) messa in liquidazione e revoca dello stato di liquidazione;

e) trasferimento della sede sociale all'estero;

f) compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale, ivi compreso la cessione o conferimento del ramo di azienda;

g) aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;

h) perdita volontaria della qualifica di impresa sociale.

22.5. Nei casi in cui il diritto di voto sia sospeso per legge o per statuto, le relative quote non sono computate né ai fini del quorum costitutivo né ai fini del quorum deliberativo.

TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art 23. Organo amministrativo

23.1. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o congiunti per taluni atti e disgiunti per altri.

23.2. Gli amministratori possono essere anche non soci.

23.3. Gli amministratori devono essere scelti tra soggetti dotati di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, competenza e coerenza con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della società.

23.4. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;

b) coloro che si trovano in situazioni di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla legge, dal presente statuto o dalla normativa applicabile alle imprese sociali;

c) coloro la cui nomina determini la violazione dei divieti di controllo, direzione o coordinamento previsti dalla normativa sull'impresa sociale.

Non possono assumere la carica di presidente dell'organo amministrativo, e decadono dalla stessa se nominati, i rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 112/2017, e quindi, in particolare, i rappresentanti di amministrazioni pubbliche, enti con scopo di lucro e società costituite da un unico socio persona fisica, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

All'atto della nomina e per tutta la durata della carica, il presidente, il vicepresidente e gli altri amministratori devono dichiarare l'insussistenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza o divieto previste dalla legge, dal presente statuto e dalla normativa applicabile alle imprese sociali; il venir meno dei requisiti o il sopravvenire di una causa ostativa comporta decadenza dalla relativa carica, ferma la tempestiva sostituzione secondo legge e statuto.

23.5. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

23.6. Qualora siano superati i limiti dimensionali previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 112/2017, la società adotta, ove necessario, una struttura amministrativa collegiale idonea a consentire la nomina di almeno un componente dell'organo amministrativo da parte dei lavoratori.

Art 24. Rappresentanza dei lavoratori nell'organo amministrativo

24.1. Qualora la società superi, per due esercizi consecutivi, due dei limiti indicati dall'articolo 2435-bis c.c., ridotti della metà secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 112/2017, i lavoratori hanno diritto di nominare almeno un componente dell'organo amministrativo.

24.2. La nomina avviene secondo modalità democratiche, trasparenti e non discriminatorie disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea, previo coinvolgimento dei lavoratori e sentito l'organo di controllo.

24.3. Il componente nominato dai lavoratori ha gli stessi diritti, doveri e responsabilità degli altri amministratori e deve possedere i medesimi requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e assenza di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità.

24.4. Il regolamento disciplina l'elettorato attivo e passivo, le modalità di convocazione, presentazione delle candidature, votazione, proclamazione, sostituzione e durata in carica del rappresentante.

Art 25. Durata della carica, revoca e cessazione

25.1. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

25.2. Gli amministratori sono rieleggibili.

25.3. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

25.4. Nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione o di più amministratori, se per qualsiasi causa viene a cessare uno o più amministratori, si applicano le disposizioni del presente statuto in materia di cooptazione o integrazione dell'organo amministrativo, ove compatibili con la legge, con la struttura prescelta e con l'atto di

nomina. Resta salva l'eventuale clausola di decadenza dell'intero organo amministrativo deliberata dai soci all'atto della nomina.

25.5. Fino alla ricostituzione dell'organo amministrativo, gli amministratori rimasti in carica compiono gli atti urgenti e di ordinaria amministrazione necessari alla conservazione dell'attività sociale e alla continuità dei servizi di interesse generale.

Art 26. Cooptazione e integrazione dell'organo amministrativo

26.1. Qualora, nel corso dell'esercizio, venga a mancare uno o più componenti dell'organo amministrativo collegiale, gli amministratori rimasti in carica possono, ove ammesso dalla legge e compatibilmente con l'atto di nomina, provvedere alla cooptazione o integrazione temporanea dell'organo amministrativo, scegliendo soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto.

26.2. La cooptazione o integrazione deve essere deliberata con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori rimasti in carica, previo parere dell'organo di controllo ove nominato o ove previsto dalla legge.

26.3. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prima decisione utile dei soci, che provvedono alla conferma, alla sostituzione o alla ricostituzione dell'organo amministrativo.

26.4. La cooptazione o integrazione non è ammessa quando venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci o quando l'atto di nomina preveda la decadenza dell'intero organo, ovvero nei casi in cui la legge o il presente statuto richiedano la decisione dei soci.

Art 27. Consiglio di amministrazione e metodi decisionali semplificati

27.1. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vicepresidente.

27.2. Le decisioni dell'organo amministrativo collegiale possono essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, ove ammesso dalla legge, dall'articolo 2475 c.c. e dal presente statuto, salvo che la natura della decisione richieda il metodo collegiale.

27.3. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione inviata a tutti i consiglieri e all'organo di controllo, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

27.4. Dalla proposta deve risultare l'esatto testo della delibera da adottare. I consiglieri hanno tre giorni per trasmettere la risposta, salvo che la proposta indichi un diverso termine, comunque non inferiore a due giorni e non superiore a cinque giorni.

27.5. La risposta deve contenere approvazione, diniego o astensione espressa. La mancanza di risposta nel termine assegnato è considerata voto contrario.

27.6. Spetta al presidente raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, indicando l'argomento oggetto della decisione, i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti, la data in cui si è formata la decisione ed eventuali osservazioni o dichiarazioni richieste dai consiglieri.

27.7. Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione. La decisione è assunta qualora pervengano i consensi della maggioranza degli amministratori in carica, salvo diversa maggioranza prevista dalla legge o dallo statuto.

27.8. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art 28. Metodo decisionale collegiale dell'organo amministrativo

28.1. Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale quando lo richieda la legge, il presente statuto, uno degli amministratori, l'organo di controllo ove nominato, ovvero quando la natura, l'importanza o l'urgenza della decisione renda opportuna la discussione contestuale.

28.2. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

28.3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e all'organo di controllo con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

28.4. Nell'avviso sono indicati data, luogo, ora della riunione e ordine del giorno.

28.5. Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

28.6. Le adunanze del consiglio e le deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, oppure quando gli assenti siano stati informati e non si oppongano alla trattazione.

28.7. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche mediante audio-conferenza o videoconferenza, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione effettiva alla discussione, la contestualità dell'esame degli argomenti, l'esercizio del voto e la verbalizzazione.

28.8. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo diversa deliberazione dei soci all'atto della nomina.

28.9. Delle deliberazioni è redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, e trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art 29. Poteri dell'organo amministrativo

29.1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per quelli che per legge o statuto sono rimessi alla decisione dei soci.

29.2. In sede di nomina dell'organo e nei limiti consentiti dalla legge, i soci potranno:

a) individuare specifici atti o categorie di atti di straordinaria

amministrazione il cui compimento sia subordinato alla preventiva autorizzazione dei soci;

b) stabilire limiti ai poteri di amministrazione attribuiti ai singoli amministratori, determinati in relazione alla natura, all'oggetto, al valore, alla durata o alla controparte dell'operazione;

c) prevedere che, per determinate operazioni o per operazioni eccedenti specifici limiti di valore, sia necessaria la firma congiunta di due o più amministratori.

Le limitazioni possono essere modificate o revocate con successiva decisione dei soci adottata secondo le modalità previste dal presente statuto.

29.3. L'organo amministrativo esercita i propri poteri nel rispetto dell'oggetto sociale, dell'assenza di scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, dei principi di corretta amministrazione, trasparenza, sostenibilità economica, adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e coinvolgimento degli stakeholder.

29.4. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare parte dei propri poteri a un comitato esecutivo o a uno o più dei suoi componenti, determinando contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni non delegabili per legge. Le deleghe devono rispettare le competenze riservate e le limitazioni stabilite dal presente statuto e dalla decisione dei soci che ha proceduto alla nomina dell'organo amministrativo.

29.5. Nel caso di nomina di più amministratori, i poteri di amministrazione possono essere attribuiti congiuntamente o disgiuntamente. La decisione di nomina può determinare, per ciascun amministratore, il contenuto e i limiti dei poteri attribuiti, compresi quelli relativi al compimento degli atti di straordinaria amministrazione. In mancanza di precisazione nell'atto di nomina, i poteri si intendono attribuiti congiuntamente.

29.6. Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

29.7. Sono comunque riservate all'organo amministrativo in composizione collegiale, ove esistente, le decisioni concernenti:

a) predisposizione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio sociale;

b) definizione degli indirizzi strategici;

c) operazioni con parti correlate di significativo rilievo;

d) adozione, modifica e monitoraggio del regolamento sul coinvolgimento di lavoratori, utenti e stakeholder;

e) assetti organizzativi, amministrativi e contabili;

f) modelli di organizzazione, gestione e controllo eventualmente adottati;

g) materie che incidono in modo rilevante sulle finalità sociali o sulla qualità dei servizi;

29.8. Le limitazioni ai poteri di amministrazione previste nella decisione di nomina hanno efficacia nei rapporti interni alla società. La loro

violazione rileva ai fini della responsabilità degli amministratori, ferma restando la disciplina della rappresentanza della società e dell'opponibilità delle relative limitazioni ai terzi prevista dall'articolo 2475-bis del Codice civile**.**

Art 30. Rappresentanza

30.1. La rappresentanza della società spetta:

a) all'amministratore unico;

b) in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, al vicepresidente;

c) all'amministratore delegato, se nominato, nei limiti della delega conferita.

30.2. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, secondo le modalità con cui sono stati attribuiti i poteri di amministrazione.

30.3. L'organo amministrativo può conferire poteri a procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Art 31. Compensi degli amministratori

31.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

31.2. Ai componenti dell'organo amministrativo può essere riconosciuto un compenso determinato dall'assemblea, nel rispetto dell'art. 3 del D.Lgs. 112/2017, tenuto conto dell'attività svolta, delle responsabilità assunte, delle specifiche competenze e dei compensi praticati in enti operanti in settori analoghi e condizioni comparabili.

31.3. È esclusa ogni forma di remunerazione che possa integrare distribuzione diretta o indiretta di utili.

31.4. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di amministratori delegati, il relativo compenso è stabilito dall'organo competente nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

TITOLO IX - ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE

Art 32. Organo di controllo

32.1. Il controllo interno della società è affidato obbligatoriamente a un organo di controllo, costituito da un sindaco unico o, ove previsto dalla legge, dal presente statuto o dalla decisione dei soci, da un collegio sindacale composto da più membri, aventi i requisiti previsti dagli articoli 2397, comma 2, e 2399 c.c. e dalla normativa vigente applicabile alle imprese sociali.

32.2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ove applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

32.3. L'organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017.

32.4. L'organo di controllo attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; il bilancio sociale dà atto degli esiti del

monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

32.5. In qualsiasi momento l'organo di controllo può procedere ad atti di ispezione e controllo e può chiedere all'organo amministrativo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, anche con riferimento agli eventuali gruppi di imprese sociali.

32.6. L'organo di controllo partecipa alle assemblee e, ove previsto dalla legge, dal presente statuto o dalla decisione dei soci, alle riunioni dell'organo amministrativo.

Art 33. Rappresentanza dei lavoratori nell'organo di controllo

33.1. Qualora la società superi, per due esercizi consecutivi, almeno due dei limiti indicati dall'art. 2435-bis, primo comma, c.c., ridotti della metà ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 112/2017, i lavoratori hanno diritto di nominare almeno un componente dell'organo di controllo.

33.2. Nei casi di cui al comma precedente, ove necessario, l'organo di controllo è costituito in forma collegiale, al fine di consentire l'esercizio del diritto di nomina spettante ai lavoratori, fermo restando che il componente così nominato deve possedere i requisiti previsti dalla legge per i componenti dell'organo di controllo.

33.3. La nomina del componente dell'organo di controllo da parte dei lavoratori avviene secondo modalità democratiche, trasparenti, documentate e non discriminatorie, disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea previo coinvolgimento dei lavoratori.

33.4. Il componente nominato dai lavoratori deve possedere i requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e incompatibilità previsti dalla legge, dal presente statuto e dalla normativa applicabile alle imprese sociali.

Art 34. Revisione legale dei conti

34.1. La revisione legale dei conti è esercitata nei casi previsti dalla legge e, in particolare, quando ricorrano i presupposti dimensionali stabiliti dall'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 112/2017, fatte salve le disposizioni più restrittive applicabili in ragione della forma giuridica della società.

34.2. La revisione legale dei conti può essere affidata, secondo quanto deliberato dai soci e nei limiti consentiti dalla normativa vigente:

a) a un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

b) a una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro;

c) all'organo di controllo, purché il sindaco unico o tutti i componenti dell'organo di controllo siano iscritti nel registro dei revisori legali e ricorrano gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.

34.3. La nomina del revisore legale o della società di revisione non sostituisce necessariamente la nomina dell'organo di controllo richiesta dalla disciplina dell'impresa sociale, al quale resteranno le competenza sulle funzioni di vigilanza, controllo interno, monitoraggio delle finalità sociali e attestazione del bilancio sociale previste dalla legge e dal presente statuto.

TITOLO X - BILANCIO, BILANCIO SOCIALE

Art 35. Bilancio d'esercizio

35.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

35.2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio d'esercizio secondo le norme applicabili alle società a responsabilità limitata e alle imprese sociali.

35.3. Il bilancio è presentato all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni nei casi consentiti dalla legge.

35.4. Il bilancio d'esercizio è depositato presso il Registro delle imprese nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art 36. Bilancio sociale

36.1. La società redige annualmente il bilancio sociale secondo le linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e secondo le disposizioni applicabili alle imprese sociali.

36.2. Il bilancio sociale dà conto, tra l'altro:

a) delle attività di interesse generale svolte;

b) dei risultati sociali conseguiti;

c) delle modalità di perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

d) del coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti, dei destinatari delle attività e degli altri stakeholder;

e) del rispetto del divieto di distribuzione diretta e indiretta degli utili;

f) della destinazione degli utili e degli avanzi di gestione;

g) del trattamento dei lavoratori e del rispetto del rapporto retributivo previsto dalla legge;

h) dell'eventuale impiego di volontari;

i) degli esiti del monitoraggio dell'organo di controllo;

j) dell'impatto sociale delle attività svolte, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa applicabile.

36.3. Il bilancio sociale è sottoposto all'esame dell'organo di controllo, che ne attesta la conformità alle linee guida ministeriali.

36.4. Il bilancio sociale è depositato presso il Registro delle imprese e pubblicato sul sito internet della società, ove esistente, nei termini previsti dalla legge.

TITOLO X - LAVORATORI, VOLONTARI E COINVOLGIMENTO

Art 37. Lavoratori

37.1. I lavoratori della società hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/2015, applicabili in relazione all'attività svolta.

37.2. La società rispetta il rapporto massimo tra retribuzione annua lorda minima e massima previsto dalla normativa vigente e dà conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale.

37.3. L'organo amministrativo assicura condizioni di lavoro coerenti con la dignità della persona, la tutela della salute e sicurezza, la parità di trattamento, la non discriminazione, la formazione continua e la qualità dei servizi prestati.

Art 38. Volontari

38.1. La società può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alle imprese sociali e agli enti del Terzo settore.

38.2. I volontari svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

38.3. I volontari non possono essere utilizzati in sostituzione dei lavoratori necessari allo svolgimento dell'attività d'impresa. Il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa non può essere superiore a quello dei lavoratori e comunque nei limiti previsti dalla legge.

38.4. La società tiene apposito registro dei volontari non occasionali e provvede alla loro assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato e responsabilità civile verso terzi.

38.5. Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art 39. Coinvolgimento e partecipazione di lavoratori, utenti e altri soggetti interessati

39.1. In conformità alla disciplina applicabile alle imprese sociali, la società assicura adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti, dei destinatari delle attività e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività sociali, anche tramite loro rappresentanti in assemblea dei soci, secondo meccanismi di informazione, consultazione e partecipazione idonei a consentire la loro partecipazione al processo decisionale dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidono sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e servizi offerti

39.2. L'organo amministrativo adotta e aggiorna un apposito regolamento sul coinvolgimento, approvato dall'assemblea previo parere dell'organo di controllo e previa consultazione dei soggetti interessati.

39.3. Il regolamento disciplina almeno:

a) le categorie di stakeholder coinvolti;

b) le modalità di informazione periodica;

c) le modalità di consultazione preventiva;

d) la designazione dei rappresentanti dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati;

e) la partecipazione dei rappresentanti alle assemblee e, ove previsto, ad altre sedi consultive;

f) le modalità di formulazione, verbalizzazione e conservazione dei pareri;

g) le modalità con cui l'organo amministrativo motiva l'eventuale mancato recepimento dei pareri;

h) il collegamento tra coinvolgimento degli stakeholder, bilancio sociale e valutazione della qualità dei servizi.

39.4. L'organo amministrativo può indire riunioni, tavoli di confronto, questionari, assemblee degli utenti, gruppi di lavoro, strumenti digitali o altre modalità partecipative idonee a favorire il coinvolgimento effettivo dei soggetti interessati.

39.5. Inoltre, l'organo amministrativo informa almeno annualmente lavoratori, utenti, destinatari delle attività e altri stakeholder sull'andamento dell'attività, sui risultati sociali, sulla qualità dei servizi, sulle principali decisioni organizzative, sulle prospettive di

sviluppo e anche tramite l'elaborazione del bilancio sociale.

Art 40. Partecipazione di lavoratori, utenti e stakeholder all'assemblea dei soci

40.1. I rappresentanti dei lavoratori, degli utenti, dei destinatari delle attività e degli altri soggetti direttamente interessati possono partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee della società, secondo le modalità stabilite dallo statuto, dai regolamenti interni o dall'organo amministrativo, nel rispetto della legge e della disciplina applicabile alle imprese sociali.

40.2. I rappresentanti di cui al comma precedente possono intervenire nella discussione, formulare osservazioni, esprimere pareri non vincolanti, presentare documenti e richiedere che le proprie dichiarazioni siano riportate nel verbale o conservate agli atti sociali, nei limiti di pertinenza rispetto alle materie trattate.

40.3. Il parere dei rappresentanti è obbligatorio, ma non vincolante, per le decisioni aventi a oggetto:

a) aggiunta, soppressione o modifica delle attività di interesse generale previste dallo statuto;

b) modifiche organizzative rilevanti che incidano sulle condizioni di lavoro, sull'organizzazione del lavoro, sulla qualità, continuità o accessibilità dei servizi;

c) operazioni straordinarie, trasferimenti, chiusure di sedi o unità operative, ovvero altre decisioni idonee a incidere in modo significativo sugli interessi dei lavoratori, degli utenti, dei destinatari delle attività o degli altri soggetti direttamente interessati;

d) modifiche statutarie rilevanti in materia di finalità, attività, destinazione degli utili, modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati;

e) perdita volontaria della qualifica di impresa sociale.

40.4. Qualora l'assemblea o l'organo amministrativo non intendano recepire i pareri formulati dai rappresentanti, le ragioni del mancato recepimento devono essere adeguatamente motivate per iscritto e riportate nel verbale o conservate agli atti sociali.

40.5. Resta fermo che le forme e le modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti, dei destinatari delle attività e degli altri soggetti direttamente interessati devono essere indicate nel bilancio sociale, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

TITOLO XI - OPERAZIONI STRAORDINARIE, SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art 41. Operazioni straordinarie e perdita della qualifica di impresa sociale

41.1. Le operazioni di trasformazione, fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo di azienda, conferimento, scioglimento, liquidazione e ogni altra operazione straordinaria sono deliberate dai soci nei casi, con le maggioranze e con le modalità previste dall'art. 22 del presente statuto ovvero dalle previsioni di legge.

41.2. Quando l'operazione comporti perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, devoluzione patrimoniale, modifica sostanziale dell'oggetto sociale o incidenza rilevante sulle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, l'organo amministrativo predispone una relazione illustrativa da sottoporre ai soci e all'organo di controllo, ove nominato.

41.3. Tali operazioni devono essere realizzate nel rispetto della disciplina dell'impresa sociale, dell'assenza di scopo di lucro, della destinazione vincolata del patrimonio, dei diritti dei soci e della tutela dei lavoratori, utenti, destinatari delle attività e altri stakeholder.

Art 42. Scioglimento e liquidazione

42.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e, in particolare:
a) per il decorso del termine;
b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea deliberi le opportune modifiche statutarie;
c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
e) per deliberazione dell'assemblea;
f) per le altre cause previste dalla legge.

42.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo effettua gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

42.3. L'assemblea nomina uno o più liquidatori, determinando il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento in caso di pluralità, la rappresentanza della società, i criteri della liquidazione e gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

42.4. La liquidazione deve essere svolta preservando, per quanto possibile, la continuità dei servizi di interesse generale e tutelando i destinatari delle attività, i lavoratori e gli altri soggetti interessati.

Art 43. Devoluzione del patrimonio

43.1. In caso di scioglimento volontario della società o perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di legge, nonché i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di legge, è devoluto alla, previa autorizzazione dell'autorità competente ove richiesta, all' **A**RCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA ODV , qualora al momento della devoluzione assuma, da almeno 3 anni, la qualifica di ente del Terzo settore ovvero ad altri Enti del Terso settore, svolgenti attività analoghe o affini, costituiti e operanti da almeno tre anni o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.

43.2. Gli atti di devoluzione compiuti in assenza o in difformità dalle autorizzazioni, dai pareri o dalle procedure richieste dalla legge sono inefficaci o nulli nei limiti previsti dalla normativa applicabile.

TITOLO XII - CONTROVERSIE

Art 44. Clausola compromissoria

44.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, avente a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, è devoluta a un arbitro nominato

dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, il quale provvede alla nomina entro dieci giorni dalla richiesta della parte più diligente.

44.2. Nel caso in cui il soggetto designato non provveda o non possa provvedere nel termine previsto, la nomina è richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

44.3. L'arbitro decide in via irrituale secondo equità, salvo che le parti concordino diversamente per iscritto.

44.4. Le decisioni dell'arbitro vincolano le parti.

44.5. Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

44.6. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, aventi a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

44.7. La modifica o la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono esercitare il diritto di recesso nei termini di legge.

TITOLO XIII - CODICE ETICO E REGOLAMENTI

Art 45. Codice etico, qualità e sicurezza

45.1. La società può adottare un codice etico e di comportamento, nonché modelli, protocolli e procedure diretti a garantire legalità, correttezza, trasparenza, tutela della persona, qualità dei servizi, sicurezza degli utenti e dei lavoratori, protezione dei dati personali e prevenzione dei conflitti di interesse.

45.2. Il codice etico, ove adottato, vincola amministratori, soci, lavoratori, collaboratori, volontari, consulenti e, nei limiti compatibili, i soggetti che operano stabilmente con la società.

45.3. L'organo amministrativo promuove sistemi di controllo, monitoraggio e miglioramento continuo della qualità dei servizi e della sicurezza, anche mediante procedure interne, formazione, audit, rilevazione degli eventi avversi, gestione dei reclami e raccolta di segnalazioni da parte di utenti, lavoratori e stakeholder.

45.4. La violazione grave o reiterata del codice etico, dei regolamenti o delle procedure interne può assumere rilievo ai fini dell'adozione dei provvedimenti consentiti dalla legge, dallo statuto, dai contratti applicabili e dai rapporti intercorrenti con la società.

Art 46. Regolamenti interni

46.1. L'assemblea può approvare regolamenti interni diretti a disciplinare, nel rispetto della legge e del presente statuto, l'organizzazione dei servizi, il coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti interessati, il funzionamento degli organi sociali, le procedure operative e ogni altra materia utile al perseguimento delle finalità sociali.

46.2. I regolamenti e le procedure interne sono portati a conoscenza dei soggetti interessati con modalità idonee e sono aggiornati quando necessario in relazione all'evoluzione normativa, organizzativa o operativa della società.

46.3. L'organo amministrativo può adottare procedure, protocolli, istruzioni operative e modelli organizzativi interni, purché coerenti con i regolamenti approvati dall'assemblea e con i principi di trasparenza, correttezza, qualità, sicurezza e sostenibilità.

46.4. I regolamenti interni non possono contenere disposizioni contrarie o incompatibili con la legge, con il presente statuto o con la disciplina dell'impresa sociale. In caso di contrasto prevalgono le disposizioni statutarie e normative.

TITOLO XIV - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art 47. Comunicazioni

47.1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria con conferma di ricezione o altro mezzo idoneo ad assicurare prova dell'avvenuto ricevimento.

47.2. Le comunicazioni effettuate con modalità telematica sono inviate agli indirizzi comunicati dai destinatari alla società e risultanti dai libri sociali o dal Registro delle imprese.

47.3. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

Art 48. Computo dei termini

48.1. Tutti i termini previsti dal presente statuto sono computati con riferimento al concetto di giorni liberi, salvo diversa disposizione espressa.

Art 49. Foro competente

49.1. Per qualunque controversia che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

Art 50. Rinvio

50.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano, nell'ordine e in quanto compatibili:

a) Legge 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali;
b) il D.Lgs. 112/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
c) il D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti di compatibilità con la disciplina dell'impresa sociale;
d) le norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata;
e) ogni altra disposizione normativa, regolamentare o amministrativa applicabile alle attività esercitate dalla società.

50.2. Eventuali clausole statutarie incompatibili con norme inderogabili sopravvenute si intendono automaticamente sostituite dalle disposizioni imperative applicabili, ferma restando l'opportunità di procedere al tempestivo adeguamento formale dello statuto.